N. 24.

Legge per la difesa della Repubblica. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata delli 29 agosto 1950.

Art. 1.

E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista.

Art. 2.

Costituisce reato anche l'apologia del fascismo fatta con qualunque mezzo.

Art. 3.

La costituzione o organizzazione o direzione di associazioni, enti o gruppi, sotto qualsiasi denominazione, da parte di persone assoggettate al sindacato straordinario costituito con legge 23 ottobre 1944 e condannate nel procedimento relativo, o assoggettate ad epurazione in seguito al giudizio disposto con legge 16 novembre 1944, fornisce la presunzione che le associazioni, gruppi od enti, siano costituiti in violazione del divieto di cui all'art. 1.

Art. 4.

I contravventori alla disposizione della presente legge saranno puniti con la prigionia da tre a sei mesi, e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.

Le pene possono essere aumentate di un grado per i promotori o dirigenti.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° settembre 1950 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Primo Taddei

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI f.f.

G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata in data 1° settembre 1950.